



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 03-04-2018 (punto N 9)

Delibera N 325 del 03-04-2018

Proponente

VITTORIO BUGLI
DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI

Pubblicità/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione su Banca Dati (PBD)

Dirigente Responsabile Carla DONATI

Estensore Carla DONATI

Oggetto

Nomina del Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) Data Protection Officer (DPO), ai sensi dell'art. 37 del regolamento (UE) 2016/679.

Presenti

ENRICO ROSSI

STEFANO CIUOFFO

STEFANIA SACCARDI

VITTORIO BUGLI

CRISTINA GRIECO

MONICA BARNI

VINCENZO CECCARELLI

MARCO REMASCHI

Assenti

FEDERICA FRATONI

LA GIUNTA REGIONALE

Visto e considerato che il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito anche regolamento europeo), in vigore dal 24 maggio 2016 e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile dei dati personali (RPD) – Data Protection Officer (DPO) (artt. 37-39);

Visto lo schema di atto di designazione del Responsabile della Protezione dei Dati personali (di seguito anche RPD), ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679, messo a disposizione dal Garante per la protezione dei dati personali;

Visto che il regolamento (UE) 2016/679 prevede l'obbligo per il titolare del trattamento di nominare il RPD «quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali» (art. 37, paragrafo 1, lett a);

Considerato che le richiamate disposizioni prevedono che il RPD può essere un dipendente del titolare del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato «in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39» (art. 37, paragrafo 5) e «il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento» (considerando n. 97 del regolamento europeo 2016/679);

Visto e considerato che le disposizioni prevedono, inoltre, che un unico responsabile della protezione dei dati possa essere designato «per più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione» (art. 37, paragrafo 3, del regolamento europeo);

Considerato che la Regione Toscana è tenuta alla nomina obbligatoria del RPD nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 37, paragrafo 1, lett a) del regolamento (UE) 2016/679;

Preso atto delle disposizioni dell'art. 38 del regolamento (UE) 2016/679, in merito alla posizione del RPD all'interno della struttura organizzativa dell'Ente e nei confronti del titolare del trattamento e all'autonomia con cui dovrà svolgere i propri compiti;

Considerato che il Consiglio regionale, gli Enti e le Agenzie regionali, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 37, paragrafo 3, del regolamento europeo, possono procedere alla nomina condivisa di uno stesso RPD, in considerazione delle dimensioni delle relative strutture organizzative, dell'affinità tra la tipologia di funzioni, attività e trattamenti di dati personali, oltre che a fini di omogeneità nell'indirizzo e nell'applicazione della relativa disciplina e di razionalizzazione della spesa;

Visto e considerato che, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39, par. 1, del regolamento (UE) 2016/679, il RPD è incaricato di svolgere almeno i seguenti compiti e funzioni:

- a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal regolamento (UE) 2016/679, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati;
- b) sorvegliare l'osservanza del regolamento (UE) 2016/679, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2016/679;
- d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
- e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36 del regolamento europeo, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;

Ritenuto di affidare al RPD anche i seguenti compiti:

- definire un piano di azioni per la piena applicazione del regolamento (UE) 2016/679 e della normativa di riferimento per la Giunta regionale, avvalendosi delle competenti strutture delle Direzioni, in relazione ai trattamenti di cui sono responsabili;
- definire un piano di azioni per la piena applicazione del regolamento (UE) 2016/679 e della normativa di riferimento per ciascuno degli Enti e Agenzie di cui sopra, avvalendosi delle competenti strutture di ciascun Ente in relazione ai trattamenti di cui sono responsabili;
- svolgere, in collaborazione con la Direzione Diritti di cittadinanza e di coesione sociale, una funzione di coordinamento nei confronti dei Responsabili della Protezione dei Dati (RPD) del sistema sanitario regionale e delle relative strutture.

Considerata la complessità dell'organizzazione e dei trattamenti regionali e la conseguente opportunità di provvedere alla riorganizzazione e alla concentrazione sulla figura del RPD del complesso di attività afferenti ai compiti affidati a tale figura nonché alla regolazione e alla gestione delle attività relative alla privacy, ivi compresa la tenuta del registro delle attività di trattamento della Giunta Regionale, che deve avvenire sotto la responsabilità del titolare e attenendosi alle istruzioni impartite dallo stesso e considerato, altresì, che eventuali ulteriori competenze dell'ufficio

dovranno essere tali da garantire comunque l'ottimale espletamento dei compiti e delle funzioni assegnate al RPD;

Considerata la necessità di dotare il RPD delle necessarie risorse umane e finanziarie sulla base delle esigenze che emergeranno dal piano di azioni definito dal RPD;

Considerato che la Giunta regionale toscana ha nominato con propria delibera n. 491 del 15/05/2017 il Responsabile per la transizione alla modalità operativa digitale e che pertanto le attività di tale figura dovranno essere effettuate in stretto coordinamento con le attività del RPD, ai fini di un'applicazione coordinata delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 e della normativa di riferimento;

Considerato che i compiti del Responsabile della Protezione dei Dati personali attengono all'insieme dei trattamenti di dati effettuati dalla Regione Toscana – Giunta regionale e che, di conseguenza, è necessario stabilire che tutte le strutture regionali collaborino allo svolgimento delle attività che si renderanno necessarie, attenendosi alle indicazioni fornite dal RPD;

Ritenuto che gli Enti e le Agenzie sopra individuate mettano a disposizione la necessaria collaborazione e le risorse per l'ottimale svolgimento delle attività;

Considerato, all'esito di una valutazione sulle risorse interne di Regione Toscana, che il dott. Giancarlo Galardi, dirigente in servizio presso la Giunta Regionale, sia in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall'art. 37, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/679, per la nomina a RPD e constatato che non si trova in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare per la Giunta Regionale Toscana e per gli Enti e le Agenzie sopra nominati;

Visto il parere del Comitato tecnico di direzione formulato nella seduta del 29 marzo 2018;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

- 1) di nominare il dott. Giancarlo Galardi come Responsabile dei dati personali (RPD) – Data Protection Officer (DPO) per la Regione Toscana - Giunta regionale per la durata di un anno rinnovabile;
- 2) di impegnare, altresì, la disponibilità del dott. Giancarlo Galardi come Responsabile dei dati personali (RPD) – Data Protection Officer (DPO) per il Consiglio regionale, gli Enti e Agenzie

regionali che, ai sensi dell'art. 37, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679, ne facciano formalmente richiesta di designazione;

3) di incaricare il dott. Giancarlo Galardi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39, par. 1, del regolamento (UE) 2016/679, in merito all'insieme dei trattamenti di dati effettuati, di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni per i titolari del trattamento dati della Giunta Regionale Toscana e degli Enti e Agenzie di cui al punto 2):

a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal regolamento (UE) 2016/679, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati;

b) sorvegliare l'osservanza del regolamento (UE) 2016/679, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;

c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2016/679;

d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;

e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;

f) definire un piano di azioni per la piena applicazione del regolamento (UE) 2016/679 e della normativa di riferimento per la Giunta regionale, avvalendosi delle competenti strutture delle Direzioni, in relazione ai trattamenti di cui sono responsabili;

g) definire un piano di azioni per la piena applicazione del regolamento (UE) 2016/679 e della normativa di riferimento per ciascuno degli Enti e delle Agenzie di cui al punto 2), avvalendosi delle competenti strutture e della collaborazione di ciascun Ente in relazione ai trattamenti di cui sono responsabili;

h) svolgere, in collaborazione con la Direzione Diritti di cittadinanza e di coesione sociale, una funzione di coordinamento nei confronti dei Responsabili della Protezione dei Dati (RPD) del sistema sanitario regionale e delle relative strutture;

4) di stabilire che le attività messe in atto dal Responsabile per la transizione alla modalità digitale dovranno essere effettuate in stretto coordinamento con le attività del RPD, ai fini di un'applicazione coordinata delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 e della normativa di riferimento;

- 5) di stabilire che tutte le strutture regionali dovranno collaborare allo svolgimento delle attività attenendosi alle indicazioni fornite dal RPD;
- 6) di rendere disponibili il nominativo e i dati di contatto del RPD (recapito postale, telefono, email) nella Intranet della Regione Toscana, comunicarli al Garante per la protezione dei dati personali e pubblicare, altresì, i dati sul sito Internet istituzionale;
- 7) di incaricare il Direttore della Direzione Organizzazione e Sistemi Informativi, in virtù della complessità dell'organizzazione e dei trattamenti regionali, di provvedere alla riorganizzazione e alla concentrazione sulla figura del RPD del complesso di attività afferenti ai compiti affidati a tale figura nonché alla regolazione e alla gestione delle attività relative alla privacy, ivi compresa la tenuta del registro delle attività di trattamento della Giunta Regionale, che dovrà avvenire sotto la responsabilità del titolare e attenendosi alle istruzioni impartite dallo stesso. Eventuali ulteriori competenze dell'ufficio dovranno essere tali da garantire comunque l'ottimale espletamento dei compiti e delle funzioni assegnate al RPD;
- 8) di incaricare il Direttore della Direzione Organizzazione e Sistemi Informativi di dotare il RPD delle necessarie risorse umane e finanziarie sulla base delle esigenze che emergeranno dal piano di azioni definito dal RPD, di cui al punto 3), lett. f).

Il presente atto è pubblicato sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Direttore
CARLA DONATI